COMUNE DI SAMO

Città Metropolitana di Reggio Calabria **Reg. n. 13**

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:	**Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.**

L'anno duemilaventicinque addì **trentuno** del mese di marzo alle ore 16.10 convocato come da avvisi scritti si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.ri:

N.	NOME	COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	PAOLO	PULITANO'	SINDACO	SI
2	GREGORIO	BRUZZANITI	CONSIGLIERE	SI
3	ANTONIO	LUCA'	CONSIGLIERE	SI
4	GIOVANNI	BRANCATISANO	CONSIGLIERE	NO
5	STEFANO	MARMINA	CONSIGLIERE	SI
6	ACHILLE	PIZZATI	CONSIGLIERE	SI
7	PLACIDO	STRATI	CONSIGLIERE	SI
8	GIOVAMBATTISTA	MEZZATESTA	CONSIGLIERE	SI
9	CHRISTIAN	CRISTIANO	CONSIGLIERE	SI
10	PASQUALE	MEZZATESTA	CONSIGLIERE	SI
11	CARRA'	GIOVANNI	CONSIGLIERE	SI

Partecipa, ai sensi dell'art. 97 comma IV, del D.lgs n. 267 del 2000 il Segretario Comunale Dott. Fortunato Latella ;

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, si dichiara aperta la seduta e vengono invitati i presenti a deliberare sul punto all'ordine del giorno. A tal punto;

Il Sindaco inroduce il punto n.06 dell'ordine del giorno rendendo noto che risulta necessario approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e revocare il precedente regolamento ormai non più rispondente alle esigente dell' A.C.
Segue relazione del Segretario Comunale sui principali articoli del regolamento che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "*Consigli Comunali e Provinciali*", prevede, tra l'altro, che il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, e che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco;
Visto che ai sensi dell'art. 7 dello stesso T.U.E.L. recante: "Regolamenti", nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;
Visto che il Segretario Comunale in sinergia con il responsabile del Servizio rag. Strati ha predisposto lo schema di regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ai sensi della vigente normativa;
Considerato, altresì, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
Visto l'articolo 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che dispone testualmente:
Articolo 4 - Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.
1. *I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.*
2. *Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.*
3. *L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.*
4. *La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.*
5. *Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolane.*
6. *Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.*
Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente statuto comunale;
Considerato che il citato articolo 38 del T.U.EL. n. 267/2000 prevede, per l'approvazione del regolamento di cui trattasi, la maggioranza assoluta;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del TUEL;
Con voti unanimi favorevoli dei consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, il "*Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale*", composto da n. 29 articoli;
2. Copia del medesimo sarà depositato presso l'ufficio segreteria a disposizione del pubblico perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia;
3. Una copia del regolamento sarà altresì consegnata a ciascun consigliere comunale, agli assessori ed ai responsabili dei servizi.
4. Di revocare la precedente delibera del C.C. n. 07 del 13.06.1997 ad oggetto:" Approvazione regolamento per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale" in quanto ormai non più rispondente alle esigente dell' A.C.

COMUNE DI SAMO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n.13 del 31.03.2025

INDICE- SOMMARIO

ART. 1- PREMESSA GENERALE
ART. 2- IL CONSIGLIO COMUNALE
ART. 3- SEDE DELLE RIUNIONI
ART. 4- PRESIDENZA DELLE SEDUTE
ART. 5- PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO
ART. 6- SESSIONI DEL CONSIGLIO
ART. 7- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
ART. 8- NUMERO E VALIDITA' DELLE SEDUTE
ART. 9- ORDINE DEL GIORNO
ART. 10- PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE
ART. 11- ORDINE DURANTE DELLE SEDUTE
ART. 12- SANZIONI DISCIPLINARI
ART. 13- TUMULTO IN AULA
ART. 14- COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
ART. 15- SVOLGIMENTO DEI LAVORI
ART. 16- EMENDAMENTI
ART. 17- QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE
ART. 18- FATTO PERSONALE
ART. 19- CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E VOTAZIONE
ART. 20- FORMA DI VOTAZIONE
ART. 21- ESAME DELLA VOTAZIONE E CALCOLO DEI VOTI
ART. 22- DIVIETO DI PARTECIPAZIONE E DI VOTAZIONE
ART. 23- INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI
ART.24- CONTENUTO-FORMA-DISCUSSIONI DELLE INTERROGAZIONI
ART. 25- CONTENUTO-FORMA-DISCUSSIONI DELLE INTERPELLANZE
ART. 26- CONTENUTO, FORMA E DISCUSSIONI DELLE MOZIONI
ART. 27- GRUPPI CONSILIARI
ART. 28 - CONSIGLIO COMUNALE APERTO
ART. 29- NORME FINALI

ART. 1

Premessa Generale

1. Le riunioni e l'attività del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 2

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è composto dai Consiglieri e dal Sindaco eletti a suffragio universale ai sensi di legge.

2. Gli eletti, Sindaco e Consiglieri, entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione, ovvero, per quanto attiene ai Consiglieri, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio assume la prescritta deliberazione.

3. Ogni Consigliere per la carica ricoperta è tenuto ad assolvere con la massima diligenza e puntualità gli impegni politici e amministrativi che la sua funzione comporta.

ART. 3

Sede delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono di norma nell'apposita sala della Sede comunale.

2. In caso di necessità o per la trattazione di particolari argomenti la Giunta può, con deliberazione motivata, disporre che la seduta del Consiglio si svolga in altro luogo, sempre che possa essere assicurato il normale accesso del pubblico e che ai Consiglieri possa essere garantito il normale esercizio delle proprie funzioni.

3. Delle sedute del Consiglio fuori della sede comunale il Presidente deve dare notizia al pubblico mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori.

ART. 4

Presidenza delle sedute

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento; in caso di assenza del Presidente del Consiglio le

funzioni dello stesso vengono espletate dal Vicepresidente ovvero in assenza dal Sindaco.
Le modalità di nomina e revoca del Presidente del Consiglio e del Vicepresidente sono stabilite dall'art.17 dello Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n.02 del 27.04.2023.

ART. 5

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. L'avviso di convocazione a cura del Sindaco è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e contestualmente è partecipato al Prefetto.

ART. 6

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria. Ogni sessione può articolarsi in più sedute. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui vengono trattati il Bilancio, il Rendiconto e il Programma delle Opere Pubbliche.

2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria per iniziativa del Presidente del Consiglio, che ne formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Può essere riunito in sessione straordinaria su richiesta scritta di un quinto dei Consiglieri. In tale caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza del Consiglio.

ART. 7

Convocazione del Consiglio

1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 5, il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. In caso di impedimento o assenza del Presidente, la convocazione è fatta dal Vicepresidente in sua assenza dal Sindaco .

3. La convocazione del Consiglio comunale è notificato tramite messo comunale all'indirizzo formalmente dichiarato dallo stesso in ambito comunale ovvero su richiesta dell'interessato tramite mail/pec .

4. In caso di irreperibilità del Consigliere, si provvederà alla consegna della convocazione presso la residenza del Consigliere stesso, anche in deroga ai termini di convocazione

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza; per le sessioni straordinarie almeno tre giorni liberi prima.

6. In caso di eccezionale urgenza l'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, può essere notificato con le modalità suindicate 24 ore prima; in tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti all'ordine del giorno va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

9. L'avviso di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere affisso all'Albo Pretorio on line almeno il giorno precedente a quello della prima adunanza.

10. Il Consiglio comunale può essere convocato dal Prefetto tutte le volte che il Comune, pur formalmente diffidato, non ottemperi all'obbligo della convocazione.

ART. 8

Numero legale e validità delle sedute

1. Le sedute di prima convocazione sono valide agli effetti deliberativi appena sia stata accertata, a cura del Segretario, d'ordine del Presidente o a richiesta di un Consigliere, la presenza del numero legale, pari alla metà più uno del numero dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

2. Le sedute di seconda convocazione sono valide agli effetti deliberativi purché intervenga almeno quattro dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. La verifica della sussistenza del numero legale può essere disposta o richiesta anche nel corso della seduta.

4. Se, trascorsi più di 40 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, non è presente il numero legale, il Presidente dichiara che la seduta, agli effetti deliberativi, non ha luogo, facendone dare atto a verbale con l'indicazione del nome dei presenti.

5. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, che deve aver luogo in giorno diverso dalla prima e comunque almeno ventiquattro ore dopo, quella che succede ad una prima non tenutasi per mancanza del numero legale o che, benché dichiarata aperta, non abbia potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

6. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con le modalità prescritte per la prima; tuttavia quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno per la seconda, qualora necessaria, l'avviso per quest'ultima deve essere rinnovato solo ai Consiglieri assenti al momento in cui la precedente seduta venne sciolta.

7. Nel caso che nella seduta di seconda convocazione siano introdotte proposte che non erano nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in votazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri, salvo parere favorevole di tutti i Consiglieri assegnati.

8. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio su proposta del Presidente; di essi è dato formale avviso nei termini e nei modi di cui all'art.7 ai soli Consiglieri assenti.

ART. 9

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta al Presidente e/o ad un quinto dei Consiglieri assegnati, salvo il caso di convocazione da parte del Prefetto. Quando il Consiglio viene riunito su richiesta di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e secondo l'ordine dello stesso. L'ordine degli argomenti può subire variazioni qualora approvate da tutti i Consiglieri presenti.

3. La modifica dell'ordine degli argomenti da trattare, su proposta del Presidente o di un Gruppo Consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Gruppo Consiliare per essere proseguita in una successiva seduta, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 10

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si debbano trattare

questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità, le attitudini o la moralità delle stesse.

2. Durante la seduta segreta possono restare nella sala delle adunanze, oltre al Presidente ed ai Consiglieri, solo gli eventuali Assessori non consiglieri ed il Segretario.

ART. 11

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente spetta il potere di mantenere l'ordine durante le sedute del Consiglio avvalendosi anche delle Forze dell' Ordine.

ART. 12

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.

2. Se un Consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente, anche interrompendolo, e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio al termine della seduta ed in tal caso il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può disporre la revoca del richiamo.

3. Dopo un secondo richiamo nella stessa seduta il Presidente può proporre al Consiglio l'allontanamento dalla sala del Consigliere richiamato; la proposta, senza discussione, è accolta con il voto favorevole dalla maggioranza dei votanti; se il Consigliere non abbandona la sala, il Presidente sospende la seduta .

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'allontanamento dalla sala e quindi dai lavori della seduta di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi a vie di fatto.

5. Non è consentito l'intervento del pubblico nella trattazione degli argomenti.

ART. 13

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

In tal caso il Consiglio, se non diversamente disposto dal Presidente, si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sciolta, senza necessità di nuova convocazione.

ART. 14

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, quando queste sono pubbliche, occupando il settore destinato allo scopo che deve essere preliminarmente predisposto dal personale comunale ausiliario.

2. Le persone che assistono alla seduta debbono essere inermi, silenti e tenere un comportamento corretto; in caso contrario il Presidente le può espellere e, se non sia possibile individuare la persona indisciplinata, può far sgomberare la sala dopo aver dato gli opportuni avvertimenti e allertato le forze dell' Ordine .

ART. 15

Svolgimento dei lavori.

1. Il Presidente, disciplina lo svolgimento dei lavori della seduta, concedendo la facoltà di parlare, stabilendo l'ordine delle votazioni ed annunciandone il risultato.

2. In apertura o in chiusura di seduta il Presidente ovvero un Consigliere delegato, con apposita comunicazione, può informare il Consiglio su tutto ciò che ritenga utile e necessario che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione comunale o su fatti o avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Se vi sono interrogazioni o interpellanze iscritte all'ordine del giorno può dar corso alla loro discussione anche in assenza del numero legale.
   Dopo l'intervento del Presidente, ciascun Consigliere può intervenire in merito alla comunicazione.

   Le comunicazioni del Presidente o dei Consiglieri che intervengono devono essere contenute in un tempo non superiore, complessivamente, ai cinque minuti per ogni argomento trattato.

3. Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e, qualora all'ordine del giorno siano iscritte deliberazioni da votare a scrutinio segreto, nomina tra i Consiglieri due scrutatori, di cui uno di minoranza.

4. Le proposte di deliberazione devono essere illustrate dal proponente ovvero da un relatore designato dal Presidente.

5. Terminata l'illustrazione del provvedimento e prima che inizi la discussione, è facoltà dei Consiglieri iscriversi a parlare con richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di prenotazione, salva la facoltà di alternare, per quanto possibile, gli

oratori appartenenti a Gruppi consiliari diversi.

6. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovino nella sala al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di parlare.

7. Gli interventi dei Consiglieri devono essere pertinenti all'argomento in discussione e devono essere contenuti nel limite di quindici minuti.

8. E' facoltà del Presidente, qualora un Consigliere non rispetti i limiti fissati o si discosti dall'argomento in discussione, invitarlo a concludere brevemente; se questi non ottempera, il Presidente ripete l'invito dopodiché a suo insindacabile giudizio può togliergli la parola.

9. I Consiglieri possono replicare una sola volta sullo stesso argomento e per non più di cinque minuti, salvo che per richiamo all'ordine del giorno o al Regolamento, per fatto personale o per dichiarazione di voto.

10. Gli interventi dei Consiglieri possono anche essere letti; il relativo documento deve essere consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

11. A nessuno è consentito interrompere chi ha la parola, né sono ammessi colloqui o discussioni a dialogo.

12. Il Presidente può disporre la presenza di Funzionari in Consiglio per eventuale consultazione durante la seduta.

ART. 16

Emendamenti

1. Ogni Consigliere ha facoltà di presentare uno o più emendamenti e sottoemendamenti ad ogni provvedimento in discussione.

2. L'emendamento consiste in modificazioni (sostituzioni, soppressioni, aggiunte, rielaborazioni) del testo che forma oggetto della discussione.

3. Il sottoemendamento consiste nella modificazione di un emendamento già presentato.

4. Gli emendamenti ed i sottoemendamenti debbono essere redatti in forma scritta e consegnati al Presidente prima della fine della discussione di una proposta o delle singole parti di essa alle quali si riferiscono.

5. A tal fine il Presidente della seduta può concedere un breve termine per la loro stesura; è tuttavia ammessa la forma verbale per modificazioni di lieve entità.

6. Gli emendamenti che non si limitano a modifiche formali del provvedimento sono

soggetti ai pareri prescritti dall'art. 49 del T.U.E.L. e se necessario del Revisore dei Conti

ART. 17

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. I richiami all'ordine del giorno e all'osservanza del presente Regolamento, nonché le questioni procedurali hanno la precedenza sulle questioni di merito e ne sospendono la discussione.

2. Ogni Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre una sola volta per ogni proposta di deliberazione una questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta o una richiesta di sospensiva perché quella discussione venga rinviata al verificarsi di determinate condizioni; la questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Esse sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei presenti prima che si proceda alla discussione di merito.

4. Dopo il proponente, sulle questioni pregiudiziali e sulle domande di sospensiva può intervenire un solo Consigliere per ogni Gruppo per non più di cinque minuti.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede ad un unica discussione dell'uno o dell'altro tipo di questioni, nella quale può intervenire un solo Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti.

6. La votazione ha luogo per alzata di mano.

ART. 18

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta od il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni difformi da quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto si concreti. Il Presidente decide se il fatto sussiste. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

3. A chi ha preso la parola per fatto personale può rispondere il Consigliere che ha provocato il fatto personale, unicamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificarle.

4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di cinque minuti.

ART. 19

Chiusura della discussione e votazione

1. Terminato l'esame della proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno ed esauriti gli interventi degli oratori che hanno chiesto di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione e riassume e formula in via definitiva la proposta oggetto del voto.Si procede quindi alla votazione.

2. Un solo Consigliere per ogni Gruppo ha facoltà di fare la dichiarazione di voto, fornendo una succinta motivazione delle determinazioni del proprio Gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti. In caso di dissociazione dal proprio Gruppo, ogni Consigliere può fare una propria dichiarazione di voto, rispettando i limiti di tempo di cui sopra.

3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo a disposizioni di legge o del presente Regolamento relative allo svolgimento della votazione in corso.

4. Se sono stati presentati emendamenti alla proposta, la votazione su di essi precede la votazione sul provvedimento complessivo. Si inizia con la votazione sugli emendamenti soppressivi; segue quindi la votazione sugli emendamenti sostitutivi, poi sugli aggiuntivi e infine sulle rielaborazioni;

ART.20

Forme di votazione

1. La votazione avviene di norma in forma palese, per alzata di mano, per appello nominale ovvero nei casi di legge a scrutinio segreto.

2. La votazione per alzata di mano si svolge a seguito dell'invito rivolto dal Presidente ai Consiglieri a dichiararsi favorevoli, contrari o astenuti; salvo i casi di votazione a maggioranza evidente, si passa a controprova.

3. La votazione per appello nominale ha luogo di diritto tutte le volte che lo richiedano la legge, lo Statuto o il presente Regolamento, ovvero almeno tre Consiglieri o un Capogruppo e si svolge con la chiamata successiva da parte del Presidente, per ordine alfabetico, dei Consiglieri presenti i quali debbono dichiarare, a voce alta ed in risposta al loro nome, con un "si", con un "no" o con un "astenuto" la loro intenzione di dichiararsi favorevoli o contrari o di astenersi.

4. La votazione a scrutinio segreto ha luogo a mezzo di schede distribuite ai Consiglieri d'ordine del Presidente e da depositarsi in apposita urna; lo spoglio delle schede è fatto dal Presidente con l'assistenza di due scrutatori nominati all'inizio della seduta di cui uno di maggioranza e uno di minoranza ove presente.

ART. 21

Esito della votazione e calcolo dei voti

1. Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) dei votanti, salvo che la legge prescriva maggioranze qualificate.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale la seduta a fini deliberativi, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti; i Consiglieri che dichiarano di non voler partecipare alla votazione non si computano ai fini della validità della seduta, anche se rimangono in aula.

3. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intende non approvata e si prevedono due successive votazioni

4. Quando il Consiglio comunale è chiamato ad eleggere o nominare persone, risultano elette o nominate quelle che abbiano raggiunto il maggior numero di voti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza. Quando deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze si procede di norma a votazioni separate.
5. Terminata la votazione, il Presidente, per ogni provvedimento, proclama l'esito della stessa, specificando il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché il numero degli astenuti o delle schede bianche o nulle.

6. Qualora gli scrutatori o il Segretario segnalino irregolarità nella votazione, il Presidente può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

7. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio delibera senza discussione, per alzata di mano.

ART.22

Divieto di partecipazione e di votazione

1. A norma dell'art. 78 del T.U.E.L, il Sindaco ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici,convenzioni se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala.

2. Tale previsione si applica anche al Segretario Comunale. In tal caso le sue funzioni sono svolte dal Vicesegretario, se nominato, oppure da un Consigliere all'uopo nominato dal presidente.

ART. 23

Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernano direttamente l'attività della Civica Amministrazione o che interessino, comunque, la vita politica, economica sociale e culturale del Comune.

2. Nel caso che l'interrogazione, interpellanza o mozione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

3. Il Presidente può decidere che siano discusse congiuntamente interrogazioni, interpellanze, mozioni riguardanti uno stesso argomento.

ART. 24

Contenuto, forma e discussione delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Sindaco o ad un Assessore per sapere:
   - se una determinata circostanza sia vera.
   - se taluna informazione sia pervenuta in ufficio e sia esatta.
   - se il Sindaco o la Giunta intendano assumere una qualche determinazione in ordine ad uno specifico oggetto.

2. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto e nella stessa l'interrogante può chiedere risposta scritta al suo domicilio. In tal caso il Sindaco o l'Assessore interrogato è tenuto a rispondergli entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione, senza obbligo di risposta in aula.

3. Se non viene richiesta risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore interrogato rispondono in Consiglio non oltre trenta giorni dopo la presentazione dell'interrogazione.

4. Ogni interrogazione non può riguardare più di un argomento.

5. La discussione delle interrogazioni in aula può avvenire all'inizio della seduta, anche in mancanza del numero legale; dopo che il Sindaco o l'Assessore interrogato abbia dato risposta in aula, solo l'interrogante può parlare e soltanto per dichiarare brevemente se sia soddisfatto o meno, con un intervento di durata comunque non superiore a cinque minuti. Nel caso di interrogazione presentata da più consiglieri, ogni interrogante può intervenire per un tempo non superiore a due minuti.

6. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento non superiore a cinque minuti del Sindaco o dell'Assessore interrogato.

7. L'interrogante non soddisfatto può convertire l'interrogazione in interpellanza e questa sarà iscritta all'ordine del giorno della prima successiva seduta del Consiglio Comunale.

8. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la decadenza dell'interrogazione.

ART. 25

Contenuto, forma e discussione delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione.

2. Essa è presentata per iscritto senza motivazione.

3. Le interpellanze vengono iscritte, in ordine di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale, da tenersi entro trenta giorni dalla loro presentazione.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la decadenza dell'interpellanza.

5. Le interpellanze possono essere svolte all'inizio della seduta, anche in mancanza del numero legale.

6. L'interpellante o uno degli interpellanti (nel caso essi siano più di uno) ha facoltà di illustrare il contenuto dell'interpellanza per non più di cinque minuti;

7. Sulle dichiarazioni dell'interpellante può intervenire qualunque altro Consigliere per non più di cinque minuti; sulla risposta dell'interpellato può replicare brevemente il Consigliere che ha illustrato l'interpellanza per non più di cinque minuti.
8. Alla replica del Consigliere interpellante può seguire, a chiusura, un breve intervento non superiore a cinque minuti del Sindaco o dell'Assessore interessato.

ART.26

Contenuto, forma e discussione delle mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto al Presidente diretta a provocare l'attività deliberativa del Consiglio.

2. Essa deve essere presentata per iscritto e deve essere motivata; essa viene iscritta all'ordine del giorno dei lavori di una seduta successiva alla sua presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

3. La discussione della mozione, dopo che il Presidente ne ha dato lettura, si apre con

l'illustrazione da parte del proponente per non più di dieci minuti.

4. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a dieci minuti, un i Consiglieri, presentando eventualmente emendamenti e sottoemendamenti che vengono discussi unitamente alla mozione cui si riferiscono.

5. Il Consigliere che ha presentato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

6. Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione ed invita a procedere alla votazione.

7. La mozione viene votata per appello nominale ed è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

8. E' mozione d'ordine, e può essere presentata anche verbalmente, il richiamo alla legge o al presente Regolamento, oppure il rilievo sul modo e l'ordine con i quali sia stata posta la questione che si sta dibattendo o votando. Sulla ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il Presidente in via immediata; qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide subito dopo, per alzata di mano e senza discussione.

ART.27

Gruppi Consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista, formano di regola, un gruppo consiliare ma anche piu' gruppi costituiti da almeno tre consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capo gruppo, entro i tre giorni precedenti la prima riunione del collegio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capo gruppo il consigliere, non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco ed al Segretario, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capo gruppo di nuova appartenenza.

4. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce agli altri gruppi entra a far parte del gruppo misto. E' possibile la costituzione di un unico gruppo misto, cui spettano le prerogative di un gruppo consiliare. Della costituzione o del passaggio al gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario da parte dei consiglieri interessati.

5. Ai capi gruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, vengono trasmesse in elenco le deliberazioni adottate dalla Giunta.

6. Il Presidente del Consiglio può indire una conferenza dei Capigruppo con le modalità già disciplinate dalla Statuto Comunale .

ART. 28

Consiglio Comunale Aperto

1. E' facoltà del Presidente del Consiglio comunale, quando si debba deliberare su argomenti di particolare interesse per tutta la comunità locale che si ritiene opportuno consultare in tal modo, indire un Consiglio Comunale Aperto inteso come seduta del Consiglio alla quale la popolazione è invitata a partecipare e ad intervenire nella discussione dell'argomento all'ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni.

2. Terminata la consultazione della popolazione il Consiglio Aperto viene dichiarato chiuso e la seduta prosegue con le consuete modalità; il pubblico presente può solo assistere ai lavori del Consiglio secondo le normali regole.

3. Il Consiglio Comunale Aperto è convocato dal Presidente del Consiglio con le consuete modalità, ma deve essere anche adeguatamente pubblicizzato affinché tutta la popolazione ne sia messa a conoscenza.

4. Il Consiglio Comunale Aperto può essere convocato in luogo diverso dalla Sede comunale per esigenze tecnico-organizzative che consentano la più ampia partecipazione della popolazione.

ART. 29

Norme finali-

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.

Il presente regolamento integra le norme contenute nello Statuto Comunale.

Le successive modifiche legislative integrano e modificano il presente regolamento fino all'avvenuto recepimento con deliberazione consiliare.

Il Consiglio Comunale può istituire apposite Commissioni che verranno regolamentate con la delibera di istituzione

In caso di mancato nomina o assenza del Presidente del Consiglio le relative funzioni previste dai suindicati articoli vengono svolte dal Vicepresidente qualora nominato ovvero dal Sindaco.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Pulitanò

COMUNE DI SAMO
Città Metropolitana di Reggio Cal.

Il Segretario Comunale
Dr. Fortunato Latella

Pareri ex art.49 e 147 bis del D. Lgs,vo n.267/2000

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Mariantonia Strati

Parere di regolarità contabile

//////////////////

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° 160 DEL 03/04/2025

Certifico io sottoscritto, che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D. Lgs. 267/2000,

Il Responsabile

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

□ x Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

□ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 –comma 4 – del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

Delibera C.C. n. 13 del 2025